

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1527

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

E CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale

*Presentato il 2 settembre 1992*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nell'ambito delle misure di carattere amministrativo volte a fronteggiare il gravissimo fenomeno mafioso e, più in generale, quello della criminalità organizzata, che ha sferrato un attacco senza precedenti alle istituzioni pubbliche, si è previsto il trasferimento dei detenuti appartenenti alle suddette organizzazioni criminali in appositi istituti lontani dalle zone di provenienza degli stessi e situati su isole, al fine, da un lato, di consentire la più penetrante sorveglianza resa necessaria dalla particolare pericolosità di tali soggetti e dalla possibilità per questi ultimi di ricevere aiuti dall'esterno al fine di porre in

essere tentativi di evasione e, dall'altro, di recidere i contatti di tali detenuti con l'ambiente di provenienza.

In particolare, la scelta del Ministero di grazia e giustizia è caduta sugli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara che, per le loro caratteristiche, sono stati ritenuti i più idonei al perseguimento dei fini di cui sopra.

La necessità di accogliere i detenuti di cui si tratta, il cui numero è complessivamente assai rilevante (circa 400 a regime), rende necessaria ed indifferibile la realizzazione di una serie di opere di ristrutturazione edilizia mirate a dotare gli istituti prescelti di un livello di sicurezza idoneo per la custodia di soggetti di particolare pericolosità sociale e tale da rendere inattuabili tentativi di evasione dall'interno dell'istituto e di attacchi portati dall'esterno.

È, poi, evidente che la presenza negli istituti in questione dei detenuti sopra descritti rende indispensabile l'invio *in loco* di un adeguato numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonché, per lo svolgimento di compiti connessi alla sorveglianza esterna, di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle Forze armate (complessivamente circa 800 uomini a regime).

La massiccia presenza di detto personale rende, altresì, necessaria ed urgente la creazione di alloggiamenti e di servizi destinati a garantire allo stesso personale condizioni di vita decorose. A tale necessità potrà farsi fronte attraverso l'utilizzo di prefabbricati da installarsi entro il prossimo autunno.

Con il presente decreto-legge si mira a far fronte alle esigenze sin qui delineate.

In particolare, con l'articolo 1 viene autorizzato uno stanziamento di 70 miliardi di lire per la realizzazione di opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla resi-

denza del Corpo di polizia penitenziaria e delle altre Forze di polizia.

Con l'articolo 2 le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti. Viene altresì stabilito che le stesse possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, di contabilità generale dello Stato, comprese quelle relative ai controlli preventivi della Corte dei conti e all'attività consultiva del Consiglio di Stato, nonché di pubblici appalti e di pubbliche forniture.

Il che consente la realizzazione delle opere stesse con procedure più snelle e rapide rispetto a quelle ordinarie.

Con l'articolo 3 viene prevista l'assegnazione di una indennità speciale (la fissazione dell'importo della quale viene demandata ad un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro) al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso le sezioni degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinate alla custodia dei detenuti cui sono state sospese le normali regole di trattamento penitenziario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Tale previsione mira, innanzitutto, ad evitare una ingiustificabile sperequazione a danno del personale di Polizia penitenziaria rispetto a quello della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri (il quale percepisce una particolare indennità di ordine pubblico dell'importo di circa lire 40.000 giornaliera) in rapporto alle comuni e particolarmente gravose condizioni di pericolosità e di disagio in cui è svolta l'attività di sorveglianza.

La stessa funge, inoltre, da opportuno incentivo a chi è chiamato a svolgere un servizio avente i particolari caratteri di onerosità sopra descritti.

Con gli articoli 4 e 5 sono dettate, infine, disposizioni di carattere finanziario.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Per le esigenze finanziarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relative alla funzionalità di Pianosa e dell'Asinara derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del provvedimento, è previsto uno stanziamento di lire 70.000 milioni così determinati:

## A) - PIANOSA

- 1) Lavori di ristrutturazione alla sezione Agrippa.
- 2) Ristrutturazione e predisposizione di ambienti alloggiativi, di servizi mensa, spaccio ed attività ricreativa per agenti di Polizia penitenziaria, per agenti di Polizia di Stato, per Carabinieri, per militari dell'Esercito, per gli uomini della Marina addetti alla nave appoggio e dell'Aeronautica addetti al servizio radar di prossima installazione.

## ASINARA

- 1) Lavori di ristrutturazione alla sezione Formelli.
- 2) Ristrutturazione e predisposizione di ambienti alloggiativi, di servizi mensa, spaccio ed attività ricreativa per agenti di Polizia penitenziaria, per agenti di Polizia di Stato, per Carabinieri, per militari dell'Esercito.

## B) - Acquisto di due motovedette a scopo di sorveglianza e collegamento.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento è determinato dall'importo delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria, moltiplicato per il numero delle unità.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Onere a regime (dal 1995)
1. Personale .....	2.500	5.000	5.000	5.000
2. Pensioni .....	—	—	—	—
3. Funzionamento, acquisto beni e servizi .....	70.000	—	—	—
4. Trasferimenti .....	—	—	—	—
5. Altri .....	—	—	—	—
<b>Totale ...</b>	<b>72.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Onere a regime (dal 1995)
Amministrazione generale .....	—	—	—	—
Difesa nazionale .....	—	—	—	—
Giustizia .....	72.500	5.000	5.000	5.000
Sicurezza pubblica .....	—	—	—	—
Relazioni internazionali .....	—	—	—	—
Istruzione e cultura .....	—	—	—	—
Interventi nel campo sociale .....	—	—	—	—
Trasporti e comunicazioni .....	—	—	—	—
Interventi nel campo economico ....	—	—	—	—
Interventi per la finanza regionale e locale .....	—	—	—	—
<b>Totale ...</b>	<b>72.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Oneri di personale:

Anno	Numero unità (1)	Oneri medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 x 2)
1992	400	6.240	2.500.000
1993	400	12.480	5.000.000
1994	400	12.480	5.000.000
Totale (onere annuo a regime dal 1994) .....	400	12.480	5.000.000

Oneri di funzionamento (acquisto beni e servizi): anno 1992: lire 70 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

*Decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1992.*

**Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, nonché di integrare il trattamento economico accessorio spettante al relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara).*

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

ARTICOLO 2.

*(Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza).*

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità gene-

rale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

#### ARTICOLO 3.

*(Interventi urgenti per il personale).*

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso le sezioni degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinate alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale in misura non superiore a quella di ordine pubblico fuori sede, il cui importo e relative modalità di erogazione saranno definiti, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

#### ARTICOLO 4.

*(Previsione e stanziamento delle spese).*

1. La somma di cui all'articolo 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

#### ARTICOLO 5.

*(Onere finanziario).*

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente « Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1992.

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.